

Anagrafe avicola, piano salmonellosi e tracciabilità degli animali; la dematerializzazione tramite il modello 4 elettronico, le norme, il progetto, le criticità.

IL PIANO NAZIONALE SALMONELLOSI AVICOLE
L'ANAGRAFE AVICOLA
IL MODELLO 4 ELETTRONICO
Ferrara, 17 novembre 2016



Gaetano Trevisi
U.O. Attività Veterinarie
A.U.S.L. FERRARA

Decreto legislativo 25 gennaio 2010 , n. 9

Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. (1060023) (in vigore dal 12/02/2010)

- Art. 4. (Anagrafe informatizzata delle aziende avicole)
-
- 1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi.
- 2. Le informazioni da registrare obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 devono includere necessariamente anche i dati concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende.
- 3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.

Decreto 13 novembre 2013

Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.

(G.U. Serie Generale , n. 22 del 28 gennaio 2014)

- **Art. 1**

- **Anagrafe informatizzata delle aziende avicole**

-
- **1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le modalita' operative per la registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale (B.D.N.) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute, come definite nell'allegato manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto.**

- **Art. 2**

- **Disposizioni transitorie e finali**

-
- **1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore...**



1. Definizioni

- **avicoli:** il pollame, ossia animali della specie *Gallus gallus*, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili allevati o comunque tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- **azienda:** una struttura agricola o di altro tipo, anche all'aperto, nella quale gli avicoli sono allevati o tenuti, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena ed i posti d'ispezione frontaliere;
- **unità produttiva:** un'unità produttiva all'interno della medesima azienda, identificata univocamente, in cui è svolta una determinata attività zootecnica e della quale il servizio veterinario constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda, sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione del pollame o degli altri volatili ivi ospitati; Sono unità produttive:
- **allevamento:** l'insieme degli avicoli della stessa specie, o gruppo specie, e dello stesso proprietario e dello stesso detentore, presenti in una singola unità produttiva;
- **incubatoio:** unità produttiva destinata all'incubazione e schiusa delle uova da cova con fornitura di pulcini di un giorno;

1. Definizioni

- **commerciante:** persona fisica o giuridica che detiene gli avicoli per un tempo non superiore alle 72 ore, per poi destinarli ad allevamenti familiari o ad altri commercianti, e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;
- **mercati, fiere, esposizioni:** aziende destinate alla stabulazione temporanea degli animali provenienti da più luoghi e aziende, per fini commerciali o espositivi;
- **allevamento familiare:** allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimentava avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004. **Questi allevamenti non ottemperano agli obblighi di registrazione delle movimentazioni/accasamenti di cui al capitolo 7 del presente manuale;**

1. Definizioni

- **gruppo:** insieme di avicoli di uguale stato sanitario allevati contemporaneamente (nello stesso ciclo produttivo) nel medesimo capannone;
- **capannone:** il locale o recinto destinato ad ospitare singoli gruppi, identificato in maniera univoca nell'ambito dell'allevamento di appartenenza;
- **filiera avicola rurale:** l'insieme degli allevamenti e delle aziende la cui attività prevalente è l'allevamento, la custodia, la commercializzazione di avicoli destinati agli allevamenti familiari;
- **proprietario:** la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e la loro piena disponibilità, a titolo permanente o provvisorio;
- **detentore:** la persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali. Qualora non coincida col proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario degli animali. In caso di contratto di soccida, il soccidario rappresenta il detentore e il soccidante il proprietario degli animali;

3. Deleghe

- Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in B.D.N. direttamente o tramite proprio delegato...
- Ai sensi della normativa vigente, l'accettazione della delega da parte del delegato non è tacita, ma è esplicita e documentabile al fine di accertare la duplice volontà di conferire, da parte del delegante, e di accettare, da parte del soggetto delegato, la delega.
- I delegati provvedono alla registrazione in B.D.N. delle informazioni, di cui ai capitoli 4, 5, 6 e 8 del presente manuale operativo, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del delegante.
- Per variare la scelta del proprio delegato, il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, dà formale disdetta al precedente. Entrambi gli eventi sono registrati in B.D.N

4. Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda/unità produttiva

- Il rilascio del codice aziendale è subordinato alla validazione dei dati relativi all'azienda da parte del Servizio veterinario secondo le seguenti procedure informatizzate:
- a) Il detentore degli animali, o il suo delegato, presenta istanza attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio che, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda o allevamento. L'ASL, se del caso, registra l'azienda o l'allevamento in B.D.N. previa assegnazione del codice aziendale che viene comunicato al S.U.A.P.
- b) Nel caso in cui nel territorio di competenza non sia ancora operativa la procedura tramite S.U.A.P., il detentore degli animali, o il suo delegato, una volta acquisite le autorizzazioni ed effettuate le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle richieste dal Comune ove è localizzata l'azienda, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, inserisce in B.D.N. tutte le informazioni richieste dal modulo informatizzato “richiesta di apertura di una azienda /unità produttiva” attraverso apposita procedura informatica.

4. Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda/unità produttiva

- La registrazione in B.D.N. di un allevamento familiare, qualora necessaria, può essere richiesta dal servizio veterinario competente. Tale inserimento in B.D.N. prevede informazioni semplificate, con indicazione dei dati anagrafici del proprietario, la specie allevata, l'ubicazione dell'allevamento e la generazione del codice aziendale.
- Le unità produttive si identificano in B.D.N. mediante:
 - 1. il codice aziendale;
 - 2. il codice fiscale del proprietario;
 - 3. il codice della specie o del gruppo specie



4.2. Allevamento

- Nel caso degli allevamenti oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche:
 - ‡ la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di avicoli che possono essere ospitati nella struttura;
 - ‡ il numero di capannoni;
 - ‡ registrazione dei capannoni, solo per le specie *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo* e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo “pollame da carne”, con le informazioni relative, per ciascun capannone, all’identificativo univoco, alla superficie in mq, alla capacità strutturale massima; alla densità massima ai sensi del decreto legislativo 181/2010, alla modalità di allevamento, se diversa da quella principale dell’allevamento;
 - ‡ il numero di cicli produttivi previsti nell’anno, che deve essere superiore a zero e compatibile con l’orientamento produttivo dell’allevamento;
 - ‡ il numero di gruppi totale, solo per le specie *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo* e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo “pollame da carne”, inteso come il numero di gruppi che si prevede allevare nell’anno in corso. Esso rappresenta il riferimento territoriale per la programmazione e la rendicontazione delle attività previste dai Piani di controllo salmonellosi. Tale numero deve essere compatibile con il numero di capannoni e di cicli produttivi dell’allevamento;

4.2. Allevamento

† l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie avicole nell'allevamento. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi Gallus gallus e/o Meleagris gallopavo " alla voce "specie allevata" e indicare le specie allevate alternativamente;

† l'informazione riferita all'appartenenza o meno alla filiera rurale;

† la modalità principale di allevamento, individuata tra quelle presenti nella tabella di decodifica per ciascun orientamento produttivo.

† l'orientamento produttivo dell'allevamento scelto tra i seguenti:

1. Riproduttori
2. Produzione di uova da consumo
3. Pollame da carne
4. Svezamento
5. Ripopolamento selvaggina
6. Ciclo completo

4.2. Allevamento

- 4) **Svezzamento:** avicoli allevati per la prima parte del ciclo produttivo per essere poi ceduti, quale attività prevalente, ad aziende della filiera avicola rurale. Il servizio veterinario A.S.L. registra se tali allevamenti sono autorizzati per il commercio regionale o accreditati per il commercio extra regionale.
- 5) **Ripopolamento selvaggina:** quaglie, starne, pernici, fagiani allevati a scopo di ripopolamento.
- 6) **Ciclo completo:** orientamento previsto solo per gli allevamenti di struzzi, selvaggina, avicoli ornamentali e avicoli misti esclusi *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo*. Non c'è quindi una specializzazione di tipologia produttiva ma presenza sia di riproduttori che di pollame da carne e/o destinato alla produzione di uova da consumo.

5. Comunicazione variazioni dati aziendali

- Il detentore degli animali o il suo delegato inserisce nell'apposito modulo informatizzato “Comunicazione variazione dati aziendali” le variazioni dei dati aziendali di competenza entro sette giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa. Se le informazioni sono state registrate in maniera corretta, la B.D.N. genera un messaggio per il servizio veterinario che, entro 7 giorni, registra in B.D.N. le nuove informazioni, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura. L'avvenuta registrazione è comunicata dalla B.D.N. all'operatore richiedente tramite messaggio

6. Comunicazione cessazione attività

- Il detentore degli animali, o il suo delegato, inserisce nell'apposito modulo informatizzato “comunicazione cessazione attività” le informazioni riguardanti la cessazione dell'attività aziendale indicandone la data. Il servizio veterinario entro 7 giorni registra in B.D.N. tale comunicazione oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

7. Registrazione delle movimentazioni in B.D.N.

- **Movimentazione in uscita:** a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto, il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita di avicoli movimentata in uscita dalla struttura di competenza, ad eccezione delle partite destinate direttamente ad allevamenti familiari, registra in B.D.N., prima della movimentazione, le informazioni richieste dall'apposito modulo "richiesta di movimentazione in uscita". Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione delle movimentazioni in B.D.N. sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007) e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale , n. 96 del 26/04/2003). La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da B.D.N. al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto. La validazione in B.D.N. della "richiesta di movimentazione in uscita" da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.

7. Registrazione delle movimentazioni in B.D.N.

- **Movimentazione in entrata:** a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto, il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita registra in B.D.N., entro 5 giorni dall'arrivo degli avicoli, le informazioni di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007), oppure, secondo il caso, del certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CE e s.m.e i. Il destinatario degli avicoli, o suo delegato, può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in B.D.N. al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli.

7.1. Registrazione delle movimentazioni per gli allevamenti di Gallus gallus, Meleagris gallopavo e di altre specie avicole con orientamento produttivo “pollame da carne” (Accasamenti e sfoltimenti)

- A partire dal centottantesimo giorno successivo all’ entrata in vigore del decreto, il detentore degli allevamenti di Gallus gallus, Meleagris gallopavo, e/o di altre specie con orientamento produttivo “pollame da carne”, o il suo delegato, registra in B.D.N., per ciascun gruppo di avicoli, gli accasamenti, ossia l’introduzione di un gruppo in un capannone, e le uscite, ossia lo sfoltimento o lo spopolamento del capannone ospitante il gruppo. Ciascun gruppo è identificato, nell’ambito di un allevamento, dall’identificativo del capannone e dalla data di accasamento.

10. Registrazione controlli eseguiti dai servizi veterinari

-
- Il servizio veterinario effettua verifiche periodiche inerenti alle disposizioni del presente decreto e ne registra in B.D.N. la data, il motivo del controllo e, in caso di non conformità, gli esiti. La frequenza e la numerosità dei controlli sono stabilite dai servizi veterinari competenti secondo la valutazione del rischio attribuita all'azienda, dal servizio stesso sulla base di parametri epidemiologici, della capacità strutturale e di altre condizioni sanitarie rilevanti.

Decreto legislativo 25 gennaio 2010 , n. 9

Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. (10G0023)

- **ART. 57** (Sanzioni)

-

...OMISSIS...

2. Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le informazioni al Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 3000.



IL MODELLO 4 ELETTRONICO



ORDINANZA 28 maggio 2015 Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.

Art. 3 - Identificazione degli animali e registrazione delle attività'

....omissis..

- 7. Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN.
- L'ordinanza è stata pubblicata il 24 giugno 2015 e quindi il predetto obbligo **decorreva dal 24 dicembre 2015.**

..... Ma.....

Nota 0031841-24/12/2015-DGSAF

-Da ultimo, in considerazione delle richieste pervenute da alcune Regioni e dal Coordinamento del gruppo tecnico interregionale, al fine di consentire “una gradualità nell’applicazione dell’obbligatorietà di utilizzo del modello IV informatizzato”, si informa che è consentito, in via transitoria per la durata di 6 mesi a partire dal 24 dicembre 2015, di utilizzare il modello IV cartaceo compilato secondo le modalità attualmente in uso (Modello previsto dal DM. 16 maggio 2007).
- Quindi nuova data di entrata in vigore: 24/06/2016.

.....MA.....

NOTA PROT. 0015322-24/06/2016-DGSAF-DGSAF-P

- Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con nota prot.-.000408822/06/2016 —LEG-LEG —P, al fine di corrispondere alle esigenze rappresentate dalle Regioni, si ritiene possibile consentire agli allevamenti situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovina-bufalina e brucellosi ovicaprina un ulteriore lasso di tempo per l'adeguamento alla modalità in via informatica **per il solo periodo di** vigenza della ordinanza ministeriale 28 maggio 2015,(fino quindi al 24 giugno 2017) prevedendo la possibilità di adottare il formato cartaceo in via alternativa al modello informatizzato. La medesima possibilità si ritiene possa essere consentita anche per gli allevamenti di tutto il territorio nazionale che si trovano in zone in cui l'assenza di copertura di rete (fissa e mobile) rende impossibile l'utilizzo degli strumenti informatici e per gli allevamenti siti in quelle Regioni che, essendo dotate di un proprio sistema informativo regionale, non hanno ancora completato le procedure informatiche per l'attivazione della cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale.

DECRETO 28 giugno 2016 .

**Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante:
«Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e
alla registrazione degli animali».**

Art. 1. Modifiche al D.P.R 30 aprile 1996, n. 317

1. L'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2. Modalità operative

1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, è effettuata esclusivamente in modalità informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. In deroga al comma 1, sono esentate dalla compilazione in modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rendono pubblico l'elenco aggiornato di dette zone.

DECRETO 28 giugno 2016 .

- 3. La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, ai Servizi veterinari competenti per territorio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si intende assolta dalla compilazione dello stesso modello mediante la funzionalità predisposta nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
- 4. In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
- 5. Al fine di consentire la compilazione della sezione D della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, da parte del trasportatore direttamente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, è attivata nel sistema informativo veterinario la specifica sezione per la registrazione degli autotrasportatori degli animali.

DECRETO 28 giugno 2016 .

6. Il Servizio veterinario competente nei casi previsti effettua la validazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, informatizzata e, ove necessario, completa la stessa mediante compilazione della sezione E (attestazioni sanitarie).

7. Al fine di garantire la compilazione in modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica sono esposti i servizi web necessari per garantire la cooperazione applicativa con le Banche dati regionali ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico.

DECRETO 28 giugno 2016 .

8. Le informazioni sulla catena alimentare (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono inserite in apposita sezione dell'allegato al presente decreto.

9 . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, assolve alla compilazione ed alla presentazione del documento «informazioni sulla catena alimentare» (ICA).

DECRETO 28 giugno 2016 .

Art. 3. Disposizioni finali

- 1. ...omissis.
- 2. Il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003 recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, de conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96, è abrogato.
- 3. Il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148, è abrogato.

ISTRUZIONI PER CREARE UN MOD.4 PER BOVINI

Sono previsti vari step nella compilazione del un mod.4 informatizzato:

- 1) Prenotazione (effettuata solo dal detentore o dal delegato) seguendo il percorso “Movimentazioni/documento acc./Prenotazione documento informatizzato
- 2) dopo aver selezionato l'allevamento è necessario indicare la struttura di destinazione che può essere: a) Allevamento, b) Macello, c) Fiera/Mecato, d) Pascolo
- 3) si apre quindi la maschera relativa all'uscita selezionata dove è possibile scegliere la struttura di destinazione, inserire la data del movimento e selezionare da banca dati i capi interessati. Nel caso di invio al macello è obbligatorio compilare l'ICA (02/08/2016 - Modello 4: Rimosso obbligo di indicazione del veterinario aziendale sull'ICA : si comunica che, a seguito dell'indicazione pervenuta dal Ministero della Salute, e' stato rimosso l'obbligo informatico relativo all'indicazione dei dati riguardanti il Veterinario che fornisce assistenza); la sezione relativa al trasporto trasporto può essere compilata in un momento successivo, se al momento della prenotazione non si è al corrente dei dati relativi.
- 4) il trasporto prevede le seguenti opzioni: a) Trasporto per conto proprio, b) trasporto per conto terzi, c) trasporto a piedi, d) trasportatore non registrato
- 4) Per confermare la prenotazione del documento si clicca sul pulsante “**Genera documento**” e il sistema genera il documento richiesto.

ISTRUZIONI PER CREARE UN MOD.4 PER BOVINI

Il Modello IV informatizzato sarà validato in automatico quando è relativo ad una movimentazione verso il macello, quindi è sufficiente registrare solo la prenotazione del documento informatizzato e il detentore o il suo delegato possono procedere alla stampa della copia da consegnare al trasportatore mentre è prevista la conferma o il rifiuto da parte del Servizio Veterinario di competenza in caso di movimentazioni da vita (cioè tutte le movimentazioni con destinazione altri allevamenti o strutture zootecniche compresi i pascoli e le stalle di sosta). La conferma o il rifiuto di un modello informatizzato prenotato si registrano, scegliendo la voce “**Conferma/Rifiuto documento informatizzato**” dal menù “**Movimentazioni/Documento acc**”
Nella sezione “ Conferma/Rifiuto” di competenza dei soli Servizi Veterinari è possibile registrare le qualifiche sanitarie.

ISTRUZIONI PER CREARE UN MOD.4 PER BOVINI

E' anche prevista la possibilità del Servizio Veterinario Competente di inserire un blocco alla generazione del Modello IV [Blocco assoluto], o di imporre la validazione del S.V. anche nei casi in cui il Modello IV non necessita di validazione da parte del S.V. (es. movimenti verso il macello) [Blocco condizionato o limitazione alla movimentazione]. Ancora è possibile A seconda delle diverse specie zootecniche saranno diverse le condizioni affinché il Modello IV informatizzato verrà automaticamente validato dal sistema.

ISTRUZIONI PER CREARE UN MOD.4 PER BOVINI

Esiste un altro modo con il quale è possibile definire una limitazione alla movimentazione per l'intero allevamento o per singoli capi. Mediante la funzionalità: **Controlli > Limitazione > Inserimento** il Servizio Veterinario può inserire per un allevamento o per una lista di capi dell'allevamento, un **Blocco Condizionato** alla movimentazione in uno specifico intervallo di date. In tale intervallo il *Modello IV informatizzato* generato dal detentore (o suo delegato) dovrà sempre essere validato dal Servizio Veterinario, anche nei casi in cui è prevista la validazione automatica, se la limitazione interessa l'intero allevamento (viene inserita la limitazione senza specificare l'elenco dei capi), mentre nel caso in cui la limitazione è su di uno specifico elenco di capi dell'allevamento, la validazione del S.V. sarà richiesta, anche nei casi in cui è prevista la validazione automatica, quando il modello includerà almeno un capo presente nell'elenco.

Il modello di accompagnamento informatizzato può essere modificato, cancellato o eventualmente ristampato prima che venga confermato o rifiutato dal servizio veterinario di competenza.

ISTRUZIONI PER CREARE UN MOD.4 PER BOVINI

In caso di modello quattro confermato dal Servizio Veterinario, il permesso per fare modifiche o per annullare il documento resta in capo al solo Servizio di competenza. Scegliendo la voce “**Registrazione uscita**” dal menù “**Movimentazioni/Documento acc.**” è possibile effettuare la registrazione delle uscite prenotate tramite il documento di accompagnamento informatizzato. Scegliendo la voce “**Registrazione uscita**” dal menù “**Movimentazioni/Documento acc.**” è possibile effettuare la registrazione delle uscite prenotate tramite il documento di accompagnamento informatizzato come illustrato precedentemente.

Esiste, inoltre, la possibilità di effettuare con un'unica operazione l'uscita dei capi dall'allevamento di origine e il relativo ingresso nell'allevamento di destinazione. Tale funzionalità è possibile solo ed esclusivamente se gli allevamenti (di provenienza e di destinazione) sono di competenza della stessa asl.

ISTRUZIONI PER CREARE UN MOD.4 PER BOVINI

In sede di prima applicazione del Decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto con una copia cartacea del nuovo modello informatizzato stampata dalla Banca Dati Nazionale.

Il Ministero della Salute ha precisato in una comunicazione che è consentito continuare ad utilizzare i precedenti modelli esclusivamente nei casi in cui è ammessa la compilazione non informatizzata e non oltre il 31 dicembre 2016, a condizione che siano integrati con le informazioni aggiuntive richieste dal nuovo modello.

CRITICITA'

- Per funzionare correttamente questo sistema ha bisogno di attori in possesso di discrete conoscenze informatiche;
- Con il personale amministrativo in servizio attualmente presso la nostra U.O. non è possibile pensare di riuscire a soddisfare le richieste dei delegati;
- Sarà quindi necessario incentivare i detentori a riprendere la delega, visto che nella nostra provincia, anche Coldiretti e APA, non sono in grado di far fronte alle richieste provenienti dal territorio.
- Criticità del collegamento internet in vaste zone del basso ferrarese;
- Necessità di pianificare con maggiore anticipo le spedizioni degli animali soprattutto quando è richiesta la validazione da parte del Servizio Veterinario.

**Nell'attesa...grazie per
l'attenzione**

